



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,  
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile  
N.1232 /2022 R.G.A.C.

TRA

LIBERATORI STEFANO

elettivamente domiciliato in Roma, VIA XX SETTEMBRE 118  
presso lo studio dell'Avv. RICCARDI RICCARDO ROLANDO  
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

E

INPS

elettivamente domiciliato in Roma, VIA CESARE BECCARIA, 29  
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA  
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

all'udienza del 23/03/2023 ha pronunciato la seguente  
SENTENZA CONTESTUALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.1.2022 LIBERATORI STEFANO  
premessi di essere alle dipendenze del Centro Sperimentale di  
Cinematografia esponeva che era anche Capitano arruolato nel Corpo  
Militare della Croce Rossa dal 7.4.2017; che è stato richiamato alle  
armi dal 16.1.2021 al 28.2.2021; che per tale periodo ha avanzato la  
richiesta di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 della L.653  
del 1940, nella misura di € 2.300,40; che l'INPS ha respinto l'istanza



in osservanza della Circolare INPS Direzione Generale ammortizzatori sociali n. 13 del 5.2.2021.

Sosteneva che gli appartenenti al Corpo Militare C.R.I. non erano mai stati inquadrati nelle Forze Armate ma come corpo ausiliario delle stesse.

Sosteneva la sussistenza di ragioni di incostituzionalità della Circolare INPS per disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici.

Lamentava, tra l'altro, che le disposizioni normative relative alla riorganizzazione ed economicità della gestione dell'associazione della Croce Rossa non potevano avere anche la finalità di mutare lo stato giuridico di ente di diritto pubblico e dello stato giuridico di militare degli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa.

Lamentava, inoltre, che a seguito dell'atto dispositivo interno all'INPS, al personale richiamato della Croce Rossa Italiana non veniva più data la possibilità di ottenere il rimborso a favore delle proprie aziende private (ove lavoratori dipendenti) del trattamento stipendiale corrisposto in costanza di richiamo oppure di chiederne all'INPS il pagamento diretto in proprio favore .

Concludeva chiedendo:

- delibate le eccezioni di incostituzionalità in atti e meglio precisate all'udienza;
- accertare e dichiarare che al Personale del Corpo Militare Volontario dell'Associazione della Croce Rossa Italiana spetta il trattamento economico di cui all'art. 1 del R.D. 653/1940
- per l'effetto, condannare l'INPS sede provinciale di Roma, in persona del direttore pro tempore e legale rappresentante, al pagamento di Euro 2.300,40 oltre rivalutazione ed accessori;"

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente agisce in giudizio per vedere accertare il diritto del personale volontario della Croce Rossa al trattamento economico di cui all'art. 1 del R.D. 653/1940.

Tale norma dispone che: "agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla



retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.”

A seguito del D. Lgs. 178/2012 le funzioni esercitate dalla Associazione italiana della Croce Rossa sono state trasferite, a decorrere dal 1.1.2016 all'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato.

La qualificazione quale persona giuridica di diritto privato produce conseguenze in ordine alle norme ed ai trattamenti applicabili a coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione.

Con la sentenza n. 79 del 5.3.2019 la Corte Costituzionale ha affermato che “Può ritenersi, dunque, che il legislatore delegato, attraverso la riorganizzazione della CRI, non abbia valicato l'oggetto, gli obiettivi e le finalità posti dalla legge delega, in quanto, muovendosi all'interno della pluralità di opzioni consentitegli, ha inteso perseguire il fine della «semplificazione e snellimento [...] della struttura degli enti» indicato dal delegante. In tal senso, il complessivo intervento di riforma, lungi dal realizzare una mera soppressione della CRI, come pure adombrato dal rimettente, interviene sulla sua struttura confermando le rilevanti attività, di interesse pubblico, che essa ha storicamente svolto nel contesto interno e internazionale (art. 1, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 178 del 2012), disponendo il subentro della nuova Associazione in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI (art. 3, comma 4), assicurando la prevalenza di finanziamenti pubblici per il suo sostentamento e riconoscendo l'Associazione della CRI quale «unica Società nazionale di Croce Rossa» autorizzata a far parte della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (art. 1, comma 2). In tal senso, il mutamento della natura giuridica dell'organismo altro non è se non lo strumento individuato dal delegato per raggiungere e soddisfare la finalità indicata dal delegante.

9.2.1.- La scelta del Governo di tornare alla originaria struttura associativa della Croce Rossa non può, quindi, dirsi estranea agli obiettivi di riorganizzazione perseguiti dalla delega.”

La richiamata pronuncia della Corte Costituzionale non evidenzia, quindi, profili di violazione dei limiti della delega

Con la circolare n.13 del 5 febbraio 2021 l'INPS ha affermato che ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi dall'Associazione della Croce Rossa italiana, non viene corrisposta l'indennità di cui alla legge n.



653/1940 e ciò perché l'Associazione non è assimilabile alle Forze Armate e di Polizia di Stato non essendo un ente di diritto pubblico. La parte ricorrente, nelle note autorizzate, insiste nel sostenere la natura di Corpo Militare della CRI in quanto la stessa persevera nell'esercizio della funzione ausiliaria delle Forze Armate . Si condivide, invece, quanto affermato dalla difesa dell'INPS laddove si sostiene la possibilità di assimilazione alle Forze Armate solo laddove espressamente previsto, con conseguente legittimità del diniego di pagamento della richiesta indennità. La novità della questione induce l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Respinge il ricorso.  
Spese compensate.

IL GIUDICE  
Mariapia Magaldi

